



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Cataldo Agostinelli"**

Comprensivo del LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO - I.T.E.S. - I.P.S.I.A. - I.P.S.S.S. - I.P.S.E.O.A.
Via Ovidio - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR)

C.F. 90015850747

e-mail BRIS006001@istruzione.it - BRIS006001@pec.istruzione.it

www.istitutoagostinelli.edu.it

☎ Segr. 0831/377890 – Fax 0831/379023

Cir. n. 40

Ceglie Messapica, 24.09.2020

AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AL SITO WEB
ALBO ON LINE

OGGETTO: Trasmissione istruzioni operative sul corretto uso delle attrezzature informatiche e piattaforme digitali, ai sensi della normativa sulla privacy.

La scrivente, al fine di garantire la sicurezza nel trattamento dei dati personali effettuato attraverso le attrezzature informatiche e piattaforme digitali, ed impedire che tali dati possano essere conosciuti o utilizzati da terzi per finalità diverse da quelle previste o in modo illecito, trasmette, in allegato, le istruzioni operative citate in epigrafe.

In premessa, ritiene utile sintetizzare le indicazioni fornite, con **Provvedimento n. 64 del 26.03.2020**, dal Presidente dell'Autorità garante della privacy, **Antonello Soro**, secondo quanto appresso indicato:

1. Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza **non** sono tenute a richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti e genitori, **in quanto il trattamento è riconducibile alle funzioni assegnate alle scuole** ed alle università.
2. Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti utili per la realizzazione della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto qualora il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche ed universitarie non presenti ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi.
3. Qualora la piattaforma utilizzata comporti il trattamento dei dati personali di studenti, alunni e genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore deve essere regolato con contratto o con atto giuridico (come nel caso del registro elettronico). Nel caso in cui si utilizzino piattaforme più complesse che erogano servizi complessi, non solo didattici, sarà necessario attivare unicamente i servizi rivolti alla formazione, che dovranno essere configurati in modo da rendere al minimo i dati personali da trattare.
4. Il trattamento dei dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o delle università si deve limitare a quanto sia strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti a fini di didattica a distanza e non per finalità ulteriori. I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di tali servizi alla stipulazione di un contratto o alla prestazione del consenso al trattamento dei dati

personali per la fornitura di ulteriori servizi on line che non siano collegati all'attività didattica.

5. Al fine di garantire la trasparenza e correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e le università devono informare gli interessati con un linguaggio che sia comprensibile anche ai minori, soprattutto con riferimento alle caratteristiche essenziali del trattamento. Docenti, scuole ed università dovranno trattare unicamente i dati che siano strettamente necessari e senza effettuare indagini sulla sfera privata degli alunni, studenti, genitori e docenti.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Angela ALBANESE)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993